

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma

II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco	Presidente
Dott. Sergio Gallo	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 23 febbraio 2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 92 del 2012,

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **5148/2015**

tra

██████████, con domicilio in VIA ANTONIO BERTOLONI,31 ROMA,
rappresentato/a e difeso/a dagli avv. PULSONI FABIO e GEMMA GIANLUCA

Reclamante

contro

██████████, con domicilio in VIA NOMENTANA, 909 137 ROMA,
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PRIMAVERA SABRINA

Reclamata

OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10250 del 2015

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla ██████████ avverso l'ordinanza resa dal medesimo Tribunale, con la quale era stato accolto il ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 proposto da ██████████ ed annullato il licenziamento a quest'ultima intimato con lettera del 20.6.2013 (nonché condannata la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisura all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra).

Avverso la sentenza ha proposto reclamo la società soccombente con unico ed articolato motivo nel quale ha lamentato l'erroneità della pronuncia, in contrasto



con le evidenze documentali e con le prove testimoniali, dalle quali emergerebbe il gravissimo comportamento posto in essere dall'██████████, tale da ledere irrimediabilmente il *vinculum fiduciae* che deve intercorrere tra datore di lavoro e dipendente; ha riproposto, nella sostanza, la sussistenza di un comportamento simulatorio della lavoratrice, nonché la negligenza della stessa nell'osservare le prescrizioni mediche che sarebbero dovute essere rispettate per una pronta guarigione.

Ha resistito al gravame ██████████ chiedendone il rigetto.

Il reclamo non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Si premette che con l'originario ricorso introduttivo ██████████ aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ██████████ dal 23.1.2001 e di aver subito, in data 21.12.2013, un infortunio *in itinere*, in conseguenza del quale le veniva diagnosticata una gravissima distorsione con frattura al piede sinistro; che di tutto quanto veniva tempestivamente informato l'INAIL, il quale rilasciava certificazioni (in atti) attestanti lo stato di inabilità assoluta sino al 17.7.2013; che con lettera di contestazione del 6.6.2013 le veniva addebitato di aver dissimulato la propria situazione patologica e che con lettera del 20.6.2013 la stessa veniva licenziata per giusta causa.

Il Tribunale, con ordinanza del 21.3.2014 (depositata in pari data) accertava l'insussistenza dei fatti contestati alla lavoratrice, risultando la menomazione del suo stato di salute documentata dai numerosi certificati medici dell'INAIL (i quali diagnosticavano dapprima un "*trauma distorsivo caviglia sinistra e piede sinistro*", con deficit della deambulazione, e successivamente, una "*frattura del cuboide con trauma distorsivo caviglia e piede sinistro*"); rilevava, altresì, quanto alla contestata inosservanza delle prescrizioni mediche che la dipendente "*...avrebbe dovuto rispettare.....per una pronta guarigione e ripresa del servizio*", che la società non aveva fornito alcuna indicazione su quali fossero le prescrizioni che la ricorrente avrebbe dovuto osservare, omettendo così di individuare la condotta oggetto di sanzione.

Con sentenza n. 10240/15 il medesimo Tribunale (dopo aver espletato prova testimoniale) respingeva, poi, l'opposizione proposta dalla società avverso detta ordinanza - per mancanza di prova in ordine ad una condotta simulatoria della dipendente relativamente al proprio stato di salute - e confermava l'illegittimità dell'impugnato licenziamento.

Lamenta, ora, la società reclamante come la documentazione prodotta (nonché l'esito della prova testimoniale) avrebbe - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - dimostrato la sussistenza del dedotto comportamento simulatorio, con particolare riferimento al contenuto della relazione investigativa dell'"Axerta Investigazione" (doc. 4 della società) nonché alla relazione del consulente aziendale e medico competente dottor Maurizio Chiarelli (doc. 7); dalla suddetta relazione investigativa (relativa al periodo 2-16 maggio 2013 - v. deposizione dell'investigatore privato Marco Liberati) emergerebbe, infatti, quanto addebitato alla ██████████ nella lettera di contestazione (v. doc. 1 del fascicolo della società: "*...ella è stata vista sempre senza tutore nonché deambulare con continuità e*



regolarità, trasportare pesi, piegarsi flettendo anche l'arto sinistro" nonché, "il 10 maggio 2013 e il 16 maggio 2013, recatasi presso la sede della nostra società ella abbia indossato uno scarpone ortopedico, dopo aver parcheggiato l'autovettura, sia entrata in azienda assumendo un'andatura vistosamente claudicantesolo successivamente, allontanatasi dall'aziendaella ha tolto lo scarpone ortopedicoe ha ripreso a camminare regolarmente").

Rileva, in primo luogo, la Corte come la sussistenza della menomazione riscontrata a carico della signora [REDACTED], quale conseguenza dell'infortunio del 21.12.2013, risulta provata dalla copiosa documentazione in atti; il certificato del Pronto Soccorso del 21.12.2012, i numerosi certificati INAIL di infortunio a firma di tre diversi dirigenti medici dell'Istituto ed i copiosi certificati di strutture pubbliche e private prodotti dalla [REDACTED] attestano a carico della stessa un trauma distorsivo alla caviglia ed al piede sinistro, una frattura dell'osso cuboide del piede sinistro ed una conseguente inabilità assoluta al lavoro sino a tutto il 17.7.2013 (v. certificati in atti). Emerge, altresì, che sia stata inizialmente prescritta alla [REDACTED] una deambulazione con stampelle (v. certificato del P.S. - prescrizione osservata dalla stessa, come riferito dalla teste [REDACTED]), nonché, in data 31.12.2013, un gambaletto o cavigliera elastica (v. certificato Aurelia Hospital); che il medico INAIL prescriveva, altresì, l'effettuazione di "magnetoterapia" nonché l'uso dei "plantari", prescrizioni che sono state tutte osservate dalla signora [REDACTED] (v. deposizione del dottor Orlandi Roberto, dirigente medico INAIL).

In alcun modo, quindi, può sostenersi che l'odierna reclamata abbia simulato la propria menomazione, anche tenuto conto di quanto accertato dal Tribunale nell'ordinanza del 21.3.2014 - dopo la visione dei filmati allegati in atti dalla società - in ordine alla sussistenza di una "*continua, se pur non grave, difficoltà della deambulazione*" della signora [REDACTED]; quanto, poi, alle incongruenze manifestate dal dottor Maurizio Chiarinelli (medico competente della società reclamata) in ordine alla durata della prognosi a carico della dipendente (v. relazione nella quale lo stesso rileva che la frattura del cuboide richiede un periodo mediamente di 30/40 giorni di trattamento con gesso o tutori ed un successivo periodo di 15/20 giorni di riabilitazione fisioterapica), il dottor Orlandi Roberto (medico INAIL che ha visitato numerose volte la signora [REDACTED]), ha precisato (ud. 2.7.2015) come "*alla paziente venne effettuata una diagnosi tardiva, per cui per un mese/un mese e mezzo camminò sulla frattura, così allungando i tempi di guarigione portandoli a sei/otto mesi dalla data dell'evento, invece dei tre/quattro mesi necessari a quel tipo di frattura (frattura del cuboide semplice). Ricordo che vi furono altri accertamenti, non ricordo se disposti d me o da altri colleghi che riscontrarono ulteriori fratture all'altezza del secondo e terzo metatarso*".

Coerente, quindi, alla peculiare situazione e condizione della signora [REDACTED] (la quale in data 16.3.2013 è stata, altresì, riconosciuta affetta da "handicap in situazione di gravità" dalla competente commissione medica per una serie di patologie, tra cui quella di "deficit articolari e deambulatori con zoppia" - v. certificato ASL RM B in atti) è il periodo di inabilità assoluta fino al 17.7.2013 certificato dall'INAIL; a ulteriore riprova del reale protrarsi dello stato di inabilità in data 19.12.2013 la signora [REDACTED] è stata, poi, sottoposta ad



intervento chirurgico al piede sinistro per “*retrazione estensori 2 3 4 dito in esito a trauma, esostosi alluce sinistro*” (v. doc. 41 in atti).

Quanto, poi, alla contestazione relativa alla mancata osservanza delle prescrizioni mediche che avrebbero dovuto essere osservate dall'██████████ per una pronta guarigione (neanche indicate dalla società datrice di lavoro e precisate solo nell'atto di reclamo, nel quale vengono individuate in quelle “*indicazioni terapeutiche previste in via generale e notoriamente per la menomazione in esame, quali l'immobilizzazione, non caricare l'arto, non deambulare, utilizzare tutori*”), rileva la Corte come dalla svolta istruttoria sia emerso che l'██████████ ha, invece, osservato tutte le prescrizioni alla stessa indicate dal medico INAIL (plantari e magnetoterapia - v. deposizione rese sul punto dal teste Orlandi) nonché che la stessa ha camminato con l'ausilio di stampelle, così come prescritto nel certificato di P.S. del 21.12.2012, sino al mese di marzo del 2013 (v. deposizione di ██████████); a ciò deve aggiungersi, quanto all'addebito che la dipendente sia stata vista deambulare con continuità nonché guidare - invero, precisa la Corte, su una autovettura dotata di cambio automatico e freno manuale (essendo l'██████████ invalida), per la cui guida è necessario solo l'uso del piede destro, come dalla lavoratrice precisato nella lettera di giustificazioni del 17.6.2013 (circostanza non contestata dalla società) - che l'indagine investigativa è relativa al periodo 2 - 16 maggio 2013, epoca di prossima rimessione della patologia e durante il quale il medico INAIL non aveva fornito ulteriori peculiari prescrizioni.

Quanto, infine, alla circostanza relativa all'aver indossato, in data 10 maggio e 16 maggio 2013, prima di recarsi presso la sede della società, uno scarpone ortopedico “*assumendo un'andatura vistosamente claudicante*” (confermata dal teste Marco Liberati) evidenzia il Collegio - come già rilevato dal Tribunale - che detta evenienza non sarebbe comunque, di per sé, idonea a giustificare il provvedimento espulsivo.

Per tutto quanto sopra esposto - nonché tenuto conto della obiettiva incertezza circa la riconducibilità delle foto scattate dall'agenzia investigativa ed allegate nella relazione in atti alla odierna reclamata ██████████ (e non alla sorella ██████████ - v. deposizione da quest'ultima resa all'udienza del 2.7.2015) - il reclamo deve essere respinto.

Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Deve darsi altresì atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

-Rigetta il reclamo;

-Condanna la società reclamante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.307,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;

-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1



quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23/02/2016

Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente

Il Presidente
dott. Maria Rosaria Marasco

